

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "BOTTEGHE VISIVE - APS"

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile, una associazione di promozione sociale denominata "BOTTEGHE VISIVE - APS". In conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo amministrativo e non comporta modifica statutaria.

Al Consiglio Direttivo di "BOTTEGHE VISIVE - APS" compete anche la possibilità di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nella promozione della crescita culturale e artistica delle persone e della comunità.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a interventi e servizi sociali e attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) d) ed i) del D.Lgs 117/17 ed, in particolare, svolgerà e eserciterà le seguenti attività:

1. Promuovere il cinema, la cultura cinematografica, le arti visive, fotografiche, pittoriche, architettoniche, teatrali. Promuovere la danza, la cultura musicale e letteraria
2. Gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di spettacoli o mostre quali gallerie, teatri, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, centri culturali
3. Organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, concerti, mostre, eventi espositivi e premi cinematografici e per le arti
4. Organizzare convegni e dibattiti per proporre testi, libri o cataloghi, anche attraverso siti internet, diffondere materiale audiovisivo e digitale oltre che periodici, riviste e giornali
5. Elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale

6. Promuovere il cinema, l'arte, la fotografia, la musica, il teatro, la letteratura e la danza delle varie culture e delle minoranze
7. Sostenere l'interscambio culturale e artistico tra l'Italia e gli altri paesi del panorama internazionale
8. Organizzare scuole, corsi, stage, seminari, aggiornamenti, per le discipline cinematografiche, artistiche, teatrali, letterarie, musicali anche con nuove tecniche multimediali per la comunicazione e orientate alla attuale massmediologia
9. Promuovere iniziative per la tutela del patrimonio artistico, storico, ambientale e paesaggistico dell'Italia e del mondo
10. Promuovere, anche producendole in proprio, opere audiovisive, corto, medio e lungometraggi, documentari di animazione, video reportage, lavori fotografici collegati a progetti culturali anche in materia di cooperazione internazionale
11. Promuovere attraverso l'arte in tutte le sue manifestazioni l'interscambio culturale ed il confronto tra le componenti sociali ed etniche del mediterraneo
12. Garantire l'inclusione culturale anche alle persone con varie disabilità rendendo fruibili loro le opere culturali cinematografiche e teatrali, sottotitolando film ed opere audiovisive oppure, per esigenze speciali, distribuire film ed altre opere attraverso tecnologie innovative
13. Organizzare iniziative di educazione all'immagine (cinema, video arte, digitale, fotografia, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e altri centri culturali
14. Favorire la conoscenza delle lingue in Italia anche attraverso la sottotitolazione di opere cinematografiche in più lingue
15. Favorire l'integrazione degli immigrati nella società italiana attraverso iniziative culturali e sociali tese alla promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse
16. Organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali sovvenzionati e promossi anche da enti nazionali e internazionali, dai comuni, alle regioni, ai ministeri, all'Unione Europea come da organismi sovranazionali.

L'associazione potrà svolgere attività accessorie connesse a quelle statutarie da considerarsi integrative delle stesse.

L'associazione può porre in essere attività, economiche e non, tese a reperire fondi da privati e da istituzioni pubbliche per la realizzazione degli obiettivi necessari al perseguimento degli scopi istituzionali;

L'associazione potrà dare la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini;

L'associazione potrà affiliarsi ad altri enti ed associazioni che perseguono scopi simili;

L'associazione potrà creare articolazioni territoriali e funzionali;

L'associazione potrà essere articolazione territoriale e funzionale di altri enti con scopi analoghi o simili;

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato cessa per recesso, morte, decadenza per morosità o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente all'associato che potrà presentare controdeduzioni.

Chi non versa la quota associativa entro l'anno solare, decade dalla qualifica di associato, automaticamente senza bisogno di alcuna deliberazione. Gli associati decaduti per morosità saranno riammessi qualora procedano al versamento della quota annuale omessa.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato esecutivo, se nominato;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

ART.7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annua in corso.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà avere non più di una delega scritta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito web nonché comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, con modalità quali, a titolo esemplificativo, l'invio di

lettera semplice, e-mail o invio di brochure. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, l'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 dei presenti con diritto di voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà di norma col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

ART.8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di

competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- determinare l'importo delle quote associative e stabilire le differenti categorie di associati in relazione alle stesse;
- nominare, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

Il numero dei consiglieri viene stabilito dall'Assemblea al momento della nomina degli stessi su proposta del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di illeggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente e i Consiglieri hanno diritto a un solo voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'atto dell'accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.

Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d'interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d'interessi. Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter cod. civ.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due terzi dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o, per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto dallo Statuto o se viene a mancare la

maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni dall'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidenza)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente presiede altresì il Comitato scientifico.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, Il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente nomina il Tesoriere.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza esercitare però alcun diritto di voto.

ART. 11

(Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche e tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, fatta eccezione per le ipotesi già disciplinate dagli art. 3 e 5 dello Statuto.

ART.12

(Comitato Scientifico)

L'assemblea può eleggere un Comitato Scientifico, composto in numero variabile da esperti nel settore del cinema, delle arti visive, fotografiche, pittoriche, architettoniche teatrali e che costituisce un supporto scientifico alle decisioni del Consiglio Direttivo; organizza momenti formativi ed informativi diretti a più categorie di utenti; attiva strumenti di ricerca e momenti di scambio della conoscenza. Un rappresentante del Comitato Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, se da questi invitato, senza diritto di voto.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D. Lgs 117/17.

ART.16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo

funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo il quale disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate allo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. In presenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 2364 cod. civ., il termine potrà essere prolungato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano - superino i limiti imposti di legge.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano - superino i limiti imposti di legge.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 22

(Funzionamento tecnico e amministrativo)

il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo e devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,

si applica quanta previsto dal D. Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to: Emma Rossi Landi in proprio e nella qualità

F.to: Kainrath Timea

F.to: Elena Angeletti

F.to: Silvia Natale

F.to: Flavia Pasquini

F.to: Souheila Soula

F.to: Fabrizio Polidori Notaio

=====

Copia su supporto informatico di documento formato in origine su supporto cartaceo conforme all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D. Lgs. del 7.3.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Roma, 11 maggio 2023